



**COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION**

Brussels, 3 July 2012

12161/12

**Interinstitutional File:
2012/0082 (COD)**

**ENT 167
MI 469
CODEC 1831
INST 448
PARLNAT 288**

COVER NOTE

from:	The Italian Senate
date of receipt:	26 June 2012
to:	General Secretariat of the Council of the European Union
No Cion doc.:	8794/12 ENT 93 MI 251 CODEC 991 - COM (2012) 164 final
Subject:	Proposal for a Regulation of The European Parliament and of The Council simplifying the transfer of motor vehicles registered in another Member State within the Single Market - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find attached for information a copy of the above opinion¹.

¹ The translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange site IPEX at the following address: <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do>

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII-bis
n. 72

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore SIRCANA)

approvata nella seduta del 13 giugno 2012

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO RECANTE NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL
TRASFERIMENTO ALL'INTERNO DEL MERCATO UNICO DEI VEICOLI
A MOTORE IMMATRICOLATI IN UN ALTRO STATO MEMBRO
(COM(2012) 164 DEF.)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 22 giugno 2012

TIPOGRAFIA DEL SENATO (100)

La Commissione, esaminato l'atto COM(2012) 164 definitivo,

considerato che esso si propone di migliorare il funzionamento del mercato unico eliminando gli ostacoli amministrativi alla reimmatricolazione dei veicoli a motore, che attualmente ne limitano la libera circolazione;

considerato che la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, armonizza la forma e il contenuto della carta di circolazione al fine di facilitarne la comprensione e agevolare in tal modo la libera circolazione stradale dei veicoli immatricolati in uno Stato membro nel territorio degli altri Stati membri, senza tuttavia contenere disposizioni relative alla determinazione dello Stato membro competente per l'immatricolazione e delle relative formalità e procedure;

tenuto conto che la decisione 2004/919/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla lotta contro la criminalità connessa con veicoli e avente implicazioni transfrontaliere, mira a rafforzare la cooperazione all'interno dell'Unione al fine di prevenire e combattere la criminalità transfrontaliera connessa con i veicoli e che, in forza di tale decisione, ogni Stato membro è tenuto a imporre, alle proprie autorità competenti, di adottare le misure necessarie per prevenire l'uso fraudolento e il furto di documenti di immatricolazione di veicoli;

tenuto conto altresì che, nella relazione del 27 ottobre 2010 sulla cittadinanza dell'Unione, «Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione» (COM(2010) 603 definitivo), la Commissione europea ha indicato nei problemi di immatricolazione dei veicoli uno dei principali ostacoli incontrati dai cittadini nell'esercizio nella vita quotidiana dei diritti loro riconosciuti dalla legislazione dell'Unione e ha preannunciato, fra le 25 azioni previste per eliminare tali ostacoli, la semplificazione delle formalità e delle condizioni di immatricolazione delle automobili già registrate in un altro Stato membro;

valutato che la Commissione europea ha proposto un regolamento, in quanto strumento giuridico direttamente applicabile negli Stati membri, senza necessità di recepimento negli ordinamenti nazionali e che dovrà quindi garantire la certezza giuridica e la semplificazione nell'ambito del mercato interno. Si ricorda in proposito che secondo il rapporto presentato il 9 maggio 2010 da Mario Monti al Presidente della Commissione europea, «Una nuova strategia per il mercato unico», «il regolamento può essere il mezzo migliore per armonizzare quando si regolamentano nuovi settori dal nulla ed è più facile armonizzare con regolamenti quando i set-

tori interessati lasciano poca interazione fra le norme UE e i sistemi nazionali»;

tenuto conto infine del parere formulato l'11 marzo 2011 dal Gruppo di alto livello di esperti indipendenti sugli oneri amministrativi, che si è pronunciato a favore di un'iniziativa della Commissione europea diretta a semplificare le condizioni e le formalità relative alla immatricolazione, nonché degli esiti della consultazione pubblica delle parti interessate tenutasi da marzo a maggio 2011 per mezzo di questionari destinati ai cittadini, agli operatori economici e alle autorità pubbliche, in cui una netta maggioranza di parti interessate ha affermato di ritenere necessaria un'azione a livello europeo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale «il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno»;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto gli attuali problemi e le differenze fra le regole amministrative nazionali relative alla reimmatricolazione dei veicoli immatricolati in un altro Stato membro ostacolano la libera circolazione di tali veicoli all'interno dell'Unione europea, mentre un'azione a livello europeo potrebbe assicurare il buon funzionamento del mercato unico dei veicoli usati acquistati in un altro Stato membro;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto essa non va al di là di ciò che è necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti;

nel merito, si esprime apprezzamento per la volontà della Commissione europea di semplificare le norme di reimmatricolazione degli autoveicoli, riducendo le formalità sia per chi trascorra una parte dell'anno in un altro Paese, sia per chi utilizzi un veicolo aziendale, immatricolato in un Paese diverso dal proprio;

si accoglie inoltre con favore la proposta di una maggiore cooperazione fra gli enti preposti all'immatricolazione che dovrebbe facilitare l'identificazione dei veicoli rubati;

si apprezza, infine, quanto stabilito all'articolo 6 della proposta, relativamente al riconoscimento delle immatricolazioni temporanee finalizzate al commercio transfrontaliero dei veicoli e si auspica la sua effettiva applicazione in Italia.

€ 1,00